

**IT**

**IT**

**IT**



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles,  
C

Progetto

**REGOLAMENTO (UE) N. .../... DELLA COMMISSIONE**

**del [...]**

che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

Progetto

**REGOLAMENTO (UE) n. .../... DELLA COMMISSIONE**

**del [...]**

che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

**Attuazione CAEP/8**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dispone che prodotti, parti e pertinenze rispondano ai requisiti per la protezione ambientale dell'allegato 16 della convenzione dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (in prosieguo: "convenzione di Chicago") così come risulta dai volumi I e II del 20 novembre 2008, fatte salve le loro appendici.
- (2) La convenzione di Chicago e i suoi allegati sono stati modificati con l'adozione del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (3) Il regolamento (CE) n. 216/2008 dovrebbe quindi essere modificato conformemente.
- (4) I provvedimenti forniti da questo regolamento si basano sul parere rilasciato dall'Agenzia in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008.

---

<sup>(1)</sup> GUL 79 del 13.3.2008, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 216/2008 viene modificato come segue:

1. L'articolo 6, paragrafo 1, viene sostituito da quanto segue:

“I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell'emendamento 10 del volume I e nell'emendamento 7 del volume II dell'allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 17 novembre 2011, fatte salve le appendici dell'allegato 16.”

*Articolo 2*

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Requisiti dei limiti di produzione di emissioni.

- (a) In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere deroghe di durata illimitata al requisito del limite di produzione delle emissioni di cui alla lettera d) del volume II, parte II, capitolo 2, paragrafo 2.3.2 dell'allegato 16 della convenzione di Chicago fino al 31 dicembre 2016.
- (b) Tali deroghe devono essere concesse dall'autorità competente responsabile per l'organizzazione richiedente la deroga, in consultazione con l'Agenzia.

Le deroghe possono essere concesse soltanto se l'impatto economico sull'organizzazione che produce i motori supera gli interessi di protezione ambientale e, nel caso di nuovi motori da installare su nuovi aeromobili, non deve essere concessa a più di 75 motori per tipo di motore.

- (c) Nel considerare una richiesta di esenzione, l'autorità competente deve tenere conto:
  - (i) della motivazione fornita dall'organizzazione incluse, a scopo esemplificativo, le considerazioni su questioni tecniche, impatti economici negativi, effetti sull'ambiente, impatti di circostanze impreviste e questioni di equità;
  - (ii) dell'uso che si intende fare dei motori interessati, in particolare se sono motori di riserva o nuovi motori (da installare su nuovi aeromobili);
  - (iii) del numero dei nuovi motori interessati;
  - (iv) del numero delle deroghe concesse per quel tipo di motore.

- (d) Nel concedere la deroga, l'autorità competente deve specificare come minimo:
- (i) il numero di omologazione del motore;
  - (ii) il numero massimo di motori inclusi nella deroga;
  - (iii) l'uso che si intende fare dei motori interessati ed il limite temporale per la loro produzione;
- (e) Le organizzazioni che producono motori secondo una deroga concessa conformemente al presente articolo devono:
- (i) garantire che le targhette di identificazione sui motori interessati riportino la dicitura "ESENTE NUOVO" o "ESENTE RISERVA", come appropriato;
  - (ii) avere una procedura di controllo qualità per mantenere la supervisione e per gestire la produzione dei motori interessati;
  - (iii) fornire regolarmente all'autorità competente e all'organizzazione di progettazione i dettagli sui motori esentati che sono stati prodotti, incluso il modello, il numero seriale, l'utilizzo del motore e il tipo di aeromobile sul quale sono stati installati i nuovi motori.
- (f) Tutti i dati di cui alla lettera c) e lettera e), punto (iii), devono, senza indebiti ritardi, essere comunicati all'Agenzia dall'autorità competente che ha concesso la deroga. L'Agenzia deve creare e mantenere un registro contenente tali dati e renderlo disponibile al pubblico.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per la Commissione*

[...]

*Membro della Commissione*